Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 16 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA:

(*Stato Maggiore della Regia Marina*).

Pucci Boncamby Marcello di Vittorio Emanuele e di Maria Pia Gigliarelli, nato a Perugia il 21 luglio 1904, capitano di fregata;

Sarti Primo di Pietro e di Gelli Giuseppina, nato a Ravenna il 23 luglio 1909, tenente di vascello;

Sorcinelli Carlo Gualtiero fu Oscar Renato e di Mangarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 31 luglio 1945*).

A VIVENTI:

Curti Antonio di Luigi e di Cappello Elvira, nato a Cariati (Cosenza) il 18 marzo 1923, sottocapo R.T., matr. 55935. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI:

(*Stato Maggiore della Regia Marina*).

Cittadini Dino di Luigi e fu Fredda Nazarena, nato ad Orvieto il 6 giugno 1925, R.T., matr. 74947. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946
Registro Marina n. 1, foglio n. 66.

(349)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 884.

Aumento del diritto fisso a favore dei segretari comunali per il rilascio dei bollettini di compravendita del bestiame.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 luglio 1898, n. 404, che approva il regolamento sulla soppressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il diritto fisso stabilito dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 404, a favore dei segretari comunali per il rilascio dei bollettini di compravendita di bestiame è aumentato da lire 0,20 a lire 3, comprensivo di tutte le spese occorrenti per tale servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 29.

Composizione del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Del Consiglio di amministrazione per i personali dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, previsto dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, fanno parte anche i funzionari di grado 4° non appartenenti a detti ruoli cui siano state affidate mediante decreto Luogotenenziale le funzioni di ispettore generale capo della predetta Ragioneria generale dello Stato. S'intende inoltre applicabile per il predetto Consiglio di amministrazione il disposto dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 21.

Approvazione dell'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, con il quale è stato approvato l'Accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.);
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, che detta norme di attuazione del sopra citato accordo;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e la United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.).

Art. 2.

I funzionari dell'U.N.R.R.A., che viaggiano per motivi di servizio, hanno diritto al trasporto gratuito sulle linee ferroviarie, marittime e automobilistiche e, in casi da stabilirsi, anche aeree.

Art. 3.

Il collegamento tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. ai fini dell'applicazione dell'Accordo approvato con il presente decreto, è attuato dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.

Le direttive relative all'applicazione dell'Accordo sono concordate per conto del Governo italiano dalla Delegazione prevista nel comma precedente.

Le convenzioni occorrenti per l'attuazione dell'Accordo sono stipulate per conto del Governo italiano dal presidente della Delegazione.

Art. 4.

La Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., prevista nel precedente articolo, è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal presidente e da:
un delegato del Ministero degli affari esteri;
due delegati del Ministero del tesoro;
un delegato del Ministero dell'industria e commercio;
un delegato del Ministero del commercio con l'estero;
il segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione - C.I.R.;
un delegato della Corte dei conti.

A seconda degli argomenti da trattare la Delegazione è integrata con membri aggregati. Sono membri aggregati:
un delegato del Ministero delle finanze;
un delegato del Ministero dei lavori pubblici;
un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un delegato del Ministero dei trasporti;
un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un delegato del Ministero dell'assistenza postbellica;
un delegato dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
un delegato dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;
un esperto giuridico.

Per determinate questioni la Delegazione potrà essere suddivisa dal presidente di essa in speciali Sottocommissioni.

I membri della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. debbono essere scelti tra funzionari di grado non inferiore al 6°.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, contenente norme per l'attuazione dell'Accordo 8 marzo 1945, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, sono applicabili anche per l'attuazione dell'Accordo approvato con il presente decreto.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 19 gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LA MALFA — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 22.

Devoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate dalle disposizioni vigenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, sono devolute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le esercita a mezzo di apposito ufficio. A questo può essere preposto anche un estraneo all'Amministrazione dello Stato; in tal caso, spetta ad esso un'indennità di carica, che sarà determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Gli uffici dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono trasferiti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, restando soppresse le cariche di Alto Commissario, di Segretario generale e di Commissario, previste dall'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 410.

Art. 3.

Per la graduale smobilitazione degli uffici previsti nell'articolo precedente che cesseranno col 31 marzo 1946, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà alla opportuna riduzione di essi e del relativo personale, in rapporto alle attuali attribuzioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — LUSSU — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LA MALFA — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 122. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1944, col quale fu nominato il commissario della Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, serie speciale, del 20 maggio 1944, n. 29, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro è stato nominato commissario della Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che a seguito dell'avvenuta ricostituzione dei normali organi di amministrazione sono venute a cessare le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1944, con il quale il dott. Alfredo De Liguoro fu nominato commissario della Società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1946

DE GASPERI

(425)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1946.

Modificazioni agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1940, relativo all'imbarco carburanti e lubrificanti per provvista di bordo dei motopescherecci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E IL MINISTRO PER LA MARINA

Visti gli articoli 44, 45, 62, 65 e 68 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e gli articoli 144 e 150 del regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1940, che disciplina il movimento dei carburanti destinati a provvista di bordo dei motopescherecci;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni agli articoli 3 e 4 del predetto decreto Ministeriale, in relazione alla soppressione del Commissariato generale della pesca;

Determina:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1940 viene sostituito dal seguente:

« Quando alla fornitura dei carburanti di cui all'art. 1 venga provveduto dai Consorzi cooperativi di armatori di motopescherecci costituiti e vigilati dall'Ente nazionale della cooperazione oppure da altri Enti costituiti per la distribuzione del carburante, e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, saranno osservate le norme di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

In casi eccezionali, ove in uno scalo peschereccio non esista uno degli Enti anzidetti o questi non siano sufficientemente attrezzati per il servizio di distribuzione del carburante, le norme predette saranno estese alla ditta privata che — sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — avrà l'incarico di disimpegnare tale servizio ».

Art. 2.

L'art. 4 - nn. 1 e 2 - del predetto decreto Ministeriale 23 ottobre 1940 viene modificato come segue:

1) « comprovare che l'Ente è legalmente costituito e riconosciuto dall'Ente nazionale della cooperazione o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

2) « allegare il nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Roma, addì 18 gennaio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

(428)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 31 ottobre 1939, con il quale si nominava il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Salerno;

Considerato che occorre ricostituire l'ordinaria amministrazione del Monte suddetto;

Decreta:

I signori avv. Francesco Cacciatore fu Diego e dottor Mario Bove di Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Salerno, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(430)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 31 ottobre 1939, con il quale il dott. Luigi Rispoli venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Salerno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte stesso;

Decreta:

Il dott. Carlo Amaturo fu Gennaro è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Salerno, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(431)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1946.
Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Macerata, approvato con decreto in data 28 aprile 1942, n. 1779, del Capo del Governo;

Veduta la proposta di modificazioni dello statuto del Monte di credito su pegno predetto, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1945;

Decreta:

Gli articoli 6, 12, 21 e 42 dello statuto del Monte di credito su pegno di Macerata sono modificati come segue:

Art. 6 (comma 2° e 3°). — Il presidente e il vice presidente sono nominati con decreto del Ministero del tesoro.

Gli altri amministratori sono nominati, uno dal sindaco del comune di Macerata, uno dal Consiglio provinciale di Macerata e uno dalla Camera di commercio di Macerata.

Art. 12 (comma 1°). — Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite nell'art. 10 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un Collegio di tre sindaci, di cui uno nominato dal Ministero del tesoro, che presiede il Collegio e due dal sindaco del comune di Macerata.

Art. 21 (comma 1°). — Il limite minimo dei prestiti è di L. 50, il massimo di L. 10.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 4000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Art. 42. — Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di amministrazione del Monte dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro, il regolamento interno per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento a norma dell'articolo 29 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1946

Il Ministro: CORBINO

(429)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1946.
Nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1945, con cui il rag. Liborio D'Angelo è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del rag. D'Angelo nell'incarico anzidetto;

Decreta:

Il sig. Francesco Colzi è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione del rag. Liborio D'Angelo.

Roma, addì 4 febbraio 1946

Il Ministro: GULLO

(414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese (Pistoia) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ponte Buggianese (provincia di Pistoia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(380)

Autorizzazione al comune di Aprilia (Latina) ad assumere un mutuo di L. 610.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Aprilia (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 610.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(381)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle (Agrigento) ad assumere un mutuo di L. 1.040.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Porto Empedocle (provincia di Agrigento), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.040.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(382)

Autorizzazione al comune di Rosarno (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rosarno (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(383)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Gioiosa Ionica (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(384)

Autorizzazione al comune di Pergola (Pesaro-Urbino) ad assumere un mutuo di L. 560.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pergola (provincia di Pesaro Urbino), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 560.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(385)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.700.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lastra a Signa (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.700.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(386)

Autorizzazione al comune di Rogliano (Cosenza) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rogliano (provincia di Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(387)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sesto Fiorentino (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 febbraio 1946 - N. 38

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	100,80
Id. 3,50 % 1902	92,20
Id. 3 % lordo	88 —
Id. 5 % 1935	98,50
Redimibile 3,50 % 1934	87,05
Id. 5 % 1936	98,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

CONCORSI

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale

IL MINISTRO PER LA COSTITUENTE

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Considerata l'opportunità di illustrare con pubblici manifesti murali la necessità che ogni cittadino si rechi, in occasione delle prossime elezioni per l'Assemblea Costituente, a compiere il proprio dovere di elettore;
Considerato che per l'esecuzione dei bozzetti è opportuno promuovere un pubblico concorso nazionale secondo le norme di cui all'unito bando;
Considerato che a termini del bando stesso il concorso comporta una spesa di L. 400.000 per premi e di L. 100.000 per rimborso spese (presumendo i concorrenti ammessi nel numero di 100) e pertanto una spesa complessiva presunta di L. 500.000;

Decreta

E' aperto un pubblico concorso nazionale per un bozzetto di manifesto murale, secondo le norme di cui all'unito bando.

La relativa spesa presunta nella somma di L. 500.000 (cinquecentomila), farà carico al capitolo 11 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio 1945-46.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1945

Il Ministro: NENNI

BANDO DI CONCORSO
PER UN BOZZETTO DI MANIFESTO MURALE

E' aperto un concorso per un bozzetto di manifesto murale inteso ad invitare ogni cittadino a compiere il proprio dovere di elettore.

Il manifesto murale deve svolgere il tema, dell'importanza dell'Assemblea Costituente per la ricostruzione democratica dell'Italia e quindi persuadere il cittadino della necessità di non far mancare il proprio voto alle elezioni per l'Assemblea stessa.

I bozzetti dovranno avere le seguenti dimensioni: cm. 70 di altezza per 47 di base (due terzi della grandezza di esecuzione di m. 1,05 per cm. 71) e potranno essere eseguiti con tre colori al massimo oltre il bianco e nero. I bozzetti potranno contenere una scritta.

I bozzetti dovranno pervenire al Ministero per la Costituente - Ufficio affari generali (via Panisperna, 89 - Roma), entro la mezzanotte del giorno 10 marzo 1946. I bozzetti che perverranno oltre tale termine saranno esclusi dal concorso.

Ciascun bozzetto dovrà essere contrassegnato a tergo da un motto e dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contraddistinta con lo stesso motto e nel cui interno sia contenuto, insieme con il motto, ripetuto, il nome, cognome, paternità e recapito del concorrente.

I bozzetti presentati saranno giudicati inappellabilmente da una Commissione nominata dal Ministero per la Costituente.

Pervenuti i bozzetti, la Commissione procederà ad un giudizio preliminare dei bozzetti stessi, escludendo dal concorso quelli che, dal punto di vista artistico, non ritenga meritevoli di essere presi in considerazione.

I premi in concorso sono i seguenti:

primo premio L. 100.000
secondo » » 60.000
terzo » » 40.000

I primi venti bozzetti scelti oltre i premiati riceveranno un compenso di L. 10.000 ciascuno e resteranno di proprietà degli artisti.

I bozzetti premiati resteranno di piena proprietà del Ministero per la Costituente, che avrà completa libertà di uso e di riproduzione. A scelta avvenuta, il Ministero si riserva di concordare con l'artista eventuali modifiche.

L'aggiudicazione di un premio non impegna il Ministero per la Costituente alla riproduzione ed all'uso del bozzetto. La Commissione giudicatrice potrà rifiutare l'attribuzione dei premi nel caso che nessuno dei bozzetti presentati soddisfi pienamente.

Avvenuta l'aggiudicazione del premio la Commissione giudicatrice aprirà le buste dei concorrenti premiati.

Espletato il giudizio della Commissione, il Ministero per la Costituente si riserva il potere di escludere concorrenti per ragioni di particolare gravità.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I bozzetti non premiati debbono essere ritirati entro 20 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza di che il Ministero resterà liberato da ogni responsabilità per la conservazione di essi.

Ad ogni concorrente ammesso al concorso sarà corrisposta la somma di L. 1000 a titolo di rimborso spese.

Gli artisti che intendano partecipare al concorso sono pregati di darne subito comunicazione al Ministero per la Costituente - Ufficio affari generali (via Panisperna, 89 - Roma).

Roma, addì 20 novembre 1945

Il Ministro: NENNI

(436)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.